

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989

(89/C 120/03)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

*Presidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato dopo un intervento dell'on. Fitzgerald.

Intervengono gli on.

— Suárez González, a nome del gruppo democratico europeo, che protesta contro la decisione dell'ufficio di presidenza ampliato di non ammettere proposte di risoluzione a conclusione della discussione sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo (*punto 67*), decisione che contrasta con quella presa dall'Assemblea al momento dell'approvazione dell'ordine del giorno della presente tornata; chiede che detta decisione dell'Assemblea venga rispettata;

— Pannella, il quale si associa alla protesta contro la suddetta decisione dell'ufficio di presidenza ampliato, presa su proposta del gruppo socialista;

— Veil, a nome del gruppo liberale, sempre per deplorare la suddetta decisione;

— Arndt, il quale osserva, a nome del gruppo socialista, che nessuna disposizione del regolamento permette di presentare proposte di risoluzione a conclusione della discussione su una dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo.

Il presidente pone in votazione la richiesta dell'on. Suarez Gonzalez, volta a permettere di presentare proposte di risoluzione a conclusione della discussione sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo.

Con votazione elettronica, il Parlamento manifesta il suo assenso su tale richiesta.

Interviene la on. Veil per chiedere la riapertura del termine per la presentazione di proposte di risoluzione.

Su proposta del presidente, il termine per la presentazione di proposte di risoluzione a conclusione della suddetta discussione è prorogato alle 12.00 di oggi e il termine per la relativa presentazione di emendamenti è prorogato alle 17.00 di oggi.

Intervengono gli on. Klepsch, sull'intervento dell'on. Arndt, e Ford, su una questione di carattere tecnico.

Interviene l'on. Gaibisso su un articolo, pubblicato sul settimanale *Epoca*, il quale riporta alcune dichiarazioni di deputati europei, una delle quali, in particolare, mette in causa l'impiego di fondi comunitari da parte dei deputati, e sull'elenco dei presenti alle sedute del Parlamento.

Interviene l'on. Maher sull'ordine del giorno; in particolare deplora che non sia stata prevista una discussione sulla sua relazione in merito al futuro del mondo rurale.

2. Ordine del giorno

Su proposta dell'ufficio di presidenza ampliato, l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 13 aprile, è così modificato:

— la seduta è prolungata fino alle 21.00;

— una dichiarazione della Commissione sui risultati dei negoziati GATT a Ginevra è aggiunta come ultimo punto.

Significato dei simboli utilizzati

* : consultazione semplice (una lettura)

** I : procedura di cooperazione (prima lettura)

(** II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)

(***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

— I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato I.

Mercoledì 12 aprile 1989

Il presidente ricordo che alle 15.00 di oggi procederà in Aula alla firma, insieme alla Commissione e al Consiglio, di un accordo tra le istituzioni sul diritto di petizione.

3. Presentazione di documenti

a) le seguenti interrogazioni orali con discussione:

— interrogazione orale degli on. de Courcy Ling, Daly, Howell, Killilea, Marck, Maher, Guermeur e Mouchel, alla commissione, sui giovani agricoltori (doc. B 2-52/89);

— interrogazione orale degli on. de la Malène e Musso, a nome del gruppo ADE, alla Commissione, sulla produzione di cereali (doc. B 2-53/89).

b) la seguente dichiarazione scritta, per iscrizione nel registro conformemente all'articolo 65 del regolamento:

— della on. Ewing, sulla liberazione di un prigioniero in Somalia (n. 1/89).

4. Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)

Il presidente comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza:

Punto I. Diritti dell'uomo

— obiezione dell'on. van der Waal e 22 altri firmatari, volta a inserire in tale punto la proposta di risoluzione sull'esame da parte del Parlamento olandese di un progetto di legge relativo all'eutanasia (doc. B 2-61/89).

L'obiezione è respinta con votazione per appello nominale (chiesta dagli autori):

Votanti: 197
Favorevoli: 51
Contrari: 140
Astenuiti: 6

— obiezione del gruppo Arcobaleno volta a inserire in tale punto la proposta di risoluzione sulla situazione critica di taluni prigionieri, politicamente impegnati, che nella Repubblica federale di Germania fanno uno sciopero della fame per ottenere di essere raggruppati, e sono pertanto in pericolo di vita (doc. B 2-35/89).

L'obiezione è respinta.

Interviene l'on. Telkämper.

Punto IV. Salvador

— Obiezione dei gruppi ADE, PPE, liberale e democratico europeo, volta a sostituire questo punto con un nuovo «Libaco» comprendente le proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-36, 43, 58, 74, 102, 103 e 104/89.

L'obiezione è accolta con votazione per appello nominale (PPE e LDR):

Votanti: 215
Favorevoli: 126
Contrari: 87
Astenuiti: 2

Il presidente comunica al Parlamento di aver deciso di tenere domani, nell'ambito delle discussioni di attualità, una discussione sulla situazione in Jugoslavia, e di avere ricevuto dall'ambasciatore della Jugoslavia, a nome dell'Assemblea federale di Jugoslavia, un invito a inviare nel Kosovo una commissione d'inchiesta del Parlamento.

5. Prezzi dei prodotti agricoli — Settore dei cereali — Settore delle carni ovine e caprine (discussione)*

Interviene l'on. Maher, che ribadisce il suo intervento precedente (*vedi precedente punto 1*).

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su quattro relazioni della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (1).

— Relazione dell'on. Bochau sulle proposte della Commissione al Consiglio (COM(89) 40 — doc. C 2-327/88) relativa alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse (1989-1990) (doc. A 2-41/89)*

— Relazione dell'on. Eyraud sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 614 — doc. C 2-256/88) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (doc. A 2-49/89)*

— Relazione dell'on. Sierra Bardaji sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 528 — doc. C 2-198/88) concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (doc. A 2-48/89)*

— Relazione dell'on. Navarro Velasco sulla crisi nel settore della carne suina (doc. A 2-431/88)

(1) Sono incluse nella discussione le interrogazioni orali di cui ai doc. B 2-52 e 53/89.

Mercoledì 12 aprile 1989

L'on. Buchou illustra la sua relazione (doc. A 2-41/89).

Interviene il sig. MacSharry, *membro della Commissione*.

L'on. Eyraud illustra la sua relazione (doc. A 2-49/89).

PRESIDENZA DELL'ON. HORST SEEFELD

Vicepresidente

L'on. Sierra Bardaji illustra la sua relazione (doc. A 2-48/89).

Intervengono gli on. Louwes, relatore per parere della commissione per i bilanci, Roberts, relatrice per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, Telkämper, relatore per parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, Woltjer, a nome del gruppo socialista, Späth, a nome del gruppo PPE, Arias Caete, a nome del gruppo democratico europeo, Gatti, gruppo comunista, S. Martin, a nome del gruppo liberale, Mouchel, a nome del gruppo ADE, Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno.

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

Vicepresidente

Intervengono gli on. Deveze, a nome del gruppo delle destre europee, Paisley, non iscritto, Colino Salamanca, presidente della commissione per l'agricoltura, McCar-tin, Simmonds, Le Roux, J. Nielsen, Killilea, Cervera Cardona, Castle, Howell, su quest'ultimo intervento, Bocklet, de Courcy Ling, Miranda Da Silva, Maher, van der Waal, Thareau, Daly, Dessylas, Romeos, Borgo, Marck, Tolman e il sig. MacSharry, *membro della Commissione*, che risponde anche alle interrogazioni orali.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 9.00 (*vedi processo verbale del 13 aprile, parte prima, punto 3*).

6. Problemi di qualità nel settore della carne — Utilizzazione degli ormoni (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni.

L'on. Pimenta illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione d'inchiesta sui problemi della qualità nel settore delle carni, sui risultati dell'inchiesta (doc. A 2-11/89).

L'on. Collins illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione

dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sul rifiuto degli Stati Uniti di conformarsi alla normativa comunitaria in materia di mattatoi e di ormoni e sulle conseguenze di tale rifiuto (doc. A 2-16/89).

Intervengono gli on. Rothe, a nome del gruppo socialista, Bocklet, a nome del gruppo PPE e come presidente della commissione d'inchiesta.

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARON CRESPO

Vicepresidente

Intervengono gli on. Christopher Jackson, sul parere della minoranza che figura nell'allegato II alla relazione della commissione d'inchiesta, e, su tale intervento, Collins, Caroline Jackson, Bocklet, *presidente della commissione d'inchiesta*, e Pimenta, relatore.

Essendo giunto il momento di dare inizio al turno di votazioni, la discussione è interrotta; riprenderà in un secondo tempo (*per il seguito della discussione vedi processo verbale della seduta del 14 aprile, parte prima, punto 18*).

TURNO DI VOTAZIONI

7. Dichiarazione della Commissione sulla fiscalità (decisione sulla richiesta di votazione sollecitata)

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata per le proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-110 e 111/89, concernenti la dichiarazione della Commissione sull'armonizzazione fiscale (*vedi processo verbale della seduta dell'11 aprile, parte prima, punto 17*).

Il Parlamento respinge la richiesta di votazione sollecitata.

8. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali (votazione)

(relazione De Gucht — doc. A 2-3/89)

— *Proposta di risoluzione:*

Emendamenti approvati: 61, 58/riv. (aggiuntivo), 85, 47 (votazione elettronica), 48 (votazione elettronica), 60, 49, 50 (votazione elettronica), 40 (parte prima), 78, 30, 53, 54, 56, 59/riv., 77/riv.

L'on. Croux, a nome del gruppo PPE, ha proposto che l'emendamento 58/riv. sia considerato aggiuntivo: l'on. Hoon e il relatore hanno manifestato il loro assenso.

Su richiesta del gruppo socialista l'emendamento 40, sul quale è intervenuto il relatore, è stato votato per

Mercoledì 12 aprile 1989

parti separate: la prima parte, approvata, termina con le parole «un determinato lavoro».

L'emendamento 78 è stato votato con votazione per appello nominale (ED):

Votanti: 235
Favorevoli: 146
Contrari: 87
Astenuiti: 2

L'emendamento 30 è stato votato con votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 229
Favorevoli: 225
Contrari: 1
Astenuiti: 3

Sull'emendamento. 77/riv. sono intervenuti la on. Ferrer e il relatore.

Emendamenti respinti: 5, 80, 33, 82, 24, 1, 79 (prima e seconda parte), 66, 6, 76, 65, 64, 7, 75, 37, 83, 84, 8, 9, 10, 2, 39, 74, 11, 73, 32, 3, 40 (seconda parte), 25, 12, 13, 72, 71, 28 (votazione elettronica), 14, 70, 15, 69 (votazione elettronica), 16, 27, 67, 17, 36, 18, 35, 19, 20, 21, 31 (votazione elettronica), 23, 22

L'emendamento 33 è stato votato per parto separate. L'emendamento senza i termini «come valore supremo» è stato respinto, il che ha fatto decadere detti termini.

Il relatore è intervenuto sull'emendamento 74.

L'emendamento 73 è stato votato per parti separate, su richiesta del gruppo socialista:

La prima parte senza la parola «adeguato» è stato respinto, il che ha fatto decadere tale parola.

L'emendamento 72 è stato votato con votazione per appello nominale (ARC):

Votanti: 223
Favorevoli: 38
Contrari: 121
Astenuiti: 64

Su richiesta del gruppo comunista, l'emendamento 27 (sul quale il relatore paragrafi 1 e 2 in seguito il paragrafo 3.

L'emendamento 17 è stato votato con votazione per appello nominale (ARC):

Votanti: 227
Favorevoli: 26

Contrari: 200
Astenuiti: 1

Emendamenti ritirati: 62, 63, 46, 38, 45, 44, 42, 43, 41, 4, 55

Articolo respinto: 4, dopo un intervento del relatore

Emendamenti Decaduti: 81, 34, 29, 57, 51, 68, 26, 52

Le parti del testo non modificate sono state poste in votazione e approvate nel corso della votazione.

Le parti di testo modificate sono state poste in votazione e approvate in blocco al termine della votazione.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Sutra, a nome del gruppo socialista, Giavazzi, a nome del gruppo PPE, Prag, a nome del gruppo democratico europeo, Garcia Amigo, Pannella, Vandemeulebroucke, Ulburghs, Tongue e De Gucht, relatore.

Il Parlamento approva la risoluzione con votazione per appello nominale (SOC, LIB):

Votanti: 198
Favorevoli: 183
Contrari: 9
Astenuiti: 6

(La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

Presidente

9. Diritto di inoltrare petizioni al Parlamento

Il presidente fa una dichiarazione sull'accordo al quale sono pervenuti il Parlamento, il Consiglio e la Commissione in merito al diritto di inoltrare petizioni al Parlamento, accordo che formalizza tale diritto sul piano interistituzionale e garantisce che sia dato effettivamente esito alle petizioni.

Il presidente in carica del Consiglio Fernandez Ordoñez, il vicepresidente della Commissione Bangemann e il presidente del Parlamento procedono poi in Aula alla firma, a nome delle rispettive istituzioni, di lettere che confermano tale accordo (*vedi allegato II*).

10. Dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo (seguita da discussione)

Il presidente in carica del Consiglio europeo, Felipe Gonzalez, fa una dichiarazione che si colloca nella pro-

Mercoledì 12 aprile 1989

spettiva della conclusione dell'attuale legislatura del Parlamento e della prossima riunione del Consiglio europeo a Madrid.

Interviene l'on. Pannella sul tempo di parola e segnatamente sulla durata dell'intervento del presidente in carica del Consiglio europeo.

Il presidente dichiara di avere ricevuto, a conclusione della discussione sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo le seguenti sette proposte di risoluzione:

— degli on. Punset, Arguelles, Suárez González, Álvarez de Eulate, Arias Cañete, Diaz del Rio, Lafuente, Escuder Croft, Cabanillas, Llorca Vilaplana, Garriga Polledo, Gasoliba, Calvo Ortega, Coderch, Pannella, CiccioMessere, Negri, Ulburghs, Bremond d'Ars, Donnez, Wolff, van der Waal, von Bismarck e Herman, sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo in vista della prossima riunione del Consiglio europeo a Madrid (doc. B 2-69/89);

— degli on. Pérez Royo, Gutiérrez Diaz, Puerta Gutiérrez, Barzanti, Bonaccini, Carossino, Castellina, Cervetti, Cinciari Rodano, de Pasquale, Fanti, Ferrero, Galluzzi, Gatti, Graziani, Pajetta, Papapietro, Raggio, Rossi, Rossetti, Squarcialupi, Trivelli, Trupia e Valenzi, sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo (doc. B 2-70/89/riv.);

— dell'on. Suárez González, a nome del gruppo democratico europeo, sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo in vista della chiusura della legislatura del Parlamento e della prossima riunione del Consiglio europeo a Madrid (doc. B 2-84/89);

— degli on. Fontaine, von Wogau, Ferrer, Cassanmagnago Cerretti e Langes, sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio in data 12 aprile 1989 (doc. B 2-85/89);

— degli on. Gasoliba e J. Nielsen, a nome del gruppo liberale, a conclusione della discussione sulla dichiarazione di Felipe Gonzalez, *presidente in carica del Consiglio europeo*, in vista della fine della legislatura e della prossima riunione del Consiglio europeo a Madrid (doc. B 2-86/89/def. II);

— dell'on. de la Malène, a nome del gruppo ADE, sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo del 12 aprile 1989 (doc. B 2-112/89);

— degli on. Arndt e Moran Lopez, a nome del gruppo socialista, sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo del 12 aprile 1989 (doc. B 2-113/89);

Il presidente comunica che la votazione su tali proposte di risoluzione si svolgerà domani alle 18.30 (*vedi processo verbale della seduta del 13 aprile, parte prima, punto 20*).

Interviene nella discussione l'on. Arndt, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARON CRESPO

Vicepresidente

Intervengono gli on. Klepsch, a nome del gruppo PPE, Prout, a nome del gruppo democratico europeo, Pérez Royo, gruppo comunista, Gasoliba, a nome del gruppo liberale, Lator, a nome del gruppo ADE, Tridente, gruppo Arcobaleno, Le Pen, a nome del gruppo delle destre europee, Punset, non iscritto, Moran, Ferrer, Suárez González, Amaral, Garaikoetxea, Kristoffersen, Montero e il presidente del Consiglio in carica, sig. Felipe Gonzalez.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

Interviene l'on. Patterson, il quale solleva dubbi sulla validità della votazione effettuata all'inizio del turno di votazioni delle 12.00 sulla richiesta di votazione sollecitata per due proposte di risoluzione sulla dichiarazione della Commissione concernente l'armonizzazione fiscale.

Il presidente conferma il risultato di detta votazione.

Interviene l'on. Prag il quale, con l'appoggio di più di 12 deputati, si oppone a che la relazione della on. Weber (doc. A 2-39/89) venga esaminata senza discussione.

Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2 del regolamento, tale relazione è quindi iscritta con discussione nel progetto di ordine del giorno di una delle prossime tornate.

11. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Il presidente comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, le seguenti posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione:

Posizioni comuni in vista dell'adozione di

— una decisione riguardante un programma specifico di completamento di un sistema avanzato di traduzione automatica (EUROTRA) (doc. C 2-15/89)

Mercoledì 12 aprile 1989

competente per il merito: commissione per l'energia,
competente per parere: commissione per i bilanci;

— una decisione recante adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo di sistemi esperti in statistica (DOSES) (doc. C 2-16/89)

competente per il merito: commissione per l'energia,
competente per parere: commissione per i bilanci;

— una decisione che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della scienza e della tecnologia alimentare (1989-1993) (FLAIR) (doc. C 2-17/89)

competente per il merito: commissione per l'energia,
competenti per parere: commissione per l'agricoltura,
commissione economica, commissione per la protezione dell'ambiente, commissione per i bilanci;

— una decisione concernente un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologica nel settore della scienza e tecnologia marine (MAST) (doc. C 2-18/89)

competente per il merito: commissione per l'energia,
competente per parere: commissione per i bilanci, commissione per la protezione dell'ambiente;

— una decisione concernente un programma comunitario nel campo dell'analisi strategica, della previsione e della valutazione della ricerca e della tecnologia (programma MONITOR) (doc. C 2-19/89)

competente per il merito: commissione per l'energia
competenti per parere: commissione per i bilanci, commissione per il controllo di bilancio;

— una decisione che adotta un programma specifico di diffusione e di utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica (VALUE) (1989-1992) (doc. C 2-20/89)

competente per il merito: commissione per l'energia,
competenti per parere: commissione per i bilanci, commissione per i problemi economici.

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 13 aprile 1989.

La presidenza precisa che, in conformità degli accordi intervenuti con il Consiglio, nel corso della presente tornata vengono annunciate soltanto le posizioni comuni per le quali le commissioni competenti ritengono di essere in grado di presentare una raccomandazione per la seconda lettura nel corso della tornata di maggio 1989.

TURNO DI VOTAZIONI

12. Modifica dell'articolo 51 del regolamento (votazione)

(relazione dell'on. Herman — doc. A 2-375/88)

— *Testo del regolamento:*

n. 2: approvato

n. 1: decade

— *Proposta di decisione:*

Interviene il relatore.

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 2*).

13. Succhi di frutta e taluni prodotti simili (votazione)** II

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-40/89 — relatrice: on. Banotti)

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-264/88 — SYN 73):*

n. 1: approvato

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 3*).

14. Prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare (votazione)** II

(raccomandazione per la seconda lettura (doc. A 2-29/89) relatrice: on. Jepsen)

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-266/88 — SYN 51):*

n. 1: dichiarato irricevibile, sulla base dell'articolo 51 del regolamento.

Il presidente dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 4*).

Intervengono sulla procedura gli on. Weber e Herman.

15. Controllo ufficiale dei prodotti alimentari (votazione)** II

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-28/89 — relatrice: on. Caroline Jackson)

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-324/88 — SYN 76):*

n. 1: approvato

Mercoledì 12 aprile 1989

La relatrice chiede, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 51 del regolamento, di conoscere la posizione della Commissione sull'emendamento approvato.

Il sig. Bangemann, vicepresidente della Commissione, dichiara di potere accogliere tale emendamento.

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 5).

16. Diciture e marche per identificare una partita cui appartiene una derrata alimentare (votazione) II**

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-30/89 — relatrice: on. Weber)

— Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-267/88 — SYN 103):

n. 1 e 2: approvati con successive distinte votazioni

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 6).

17. Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari (votazione) II**

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-27/89 — relatrice: on. Schleicher)

— Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-266/88 — SYN 49):

n. 1 e 2: approvati con successive distinte votazioni

n. 3: respinto con votazione elettronica

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 7).

18. Circolazione intracomunitaria di merci (votazione) II**

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-73/89 — relatore: on. Cassidy)

— Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-344/88 — SYN 166):

Il presidente dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 8).

19. Specialità farmaceutiche (votazione) II**

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-63, 61, 62 e 64/89 — relatore: on. Valverde Lopez)

a) doc. A 2-63/89

— Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-274/88 — SYN 114):

n. 1, 2, 3 (votati in blocco): respinti con votazione elettronica

Il presidente dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 9, a).

b) doc. A 2-61/89

— Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-272/88 — SYN 114):

n. 2 e 3: dichiarati irricevibili, in base all'articolo 51 del regolamento

n. 1: approvato

n. 5: respinto

n. 4: respinto con votazione elettronica

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 9, b).

Intervengono l'on. Prout, sull'applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 51 del regolamento, e il sig. Bangemann, vicepresidente della Commissione.

c) doc. A 2-62/89:

— Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-273/88 — SYN 114):

Il presidente dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 9, c).

d) doc. A 2-64/89:

— Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-275/88 — SYN 114):

Il presidente dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 9, d).

20. Inquinamento atmosferico da gas dei veicoli a motore (votazione) II**

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-26/89 — relatore: on. Vittinghoff)

— Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-269/88 — SYN 115):

Interviene l'on. Bombard.

Mercoledì 12 aprile 1989

n. 1: approvato con votazione per appello nominale (SOC):

Votanti: 319
Favorevoli: 309
Contrari: 6
Astenuiti: 4

n. 2: respinto con votazione elettronica

n. 3: approvato con votazione per appello nominale (SOC):

Votanti: 321
Favorevoli: 311
Contrari: 5
Astenuiti: 5

n. 4: approvato

n. 5: approvato con votazione per appello nominale (SOC):

Votanti: 290
Favorevoli: 283
Contrari: 2
Astenuiti: 5

n. 6: approvato

n. 7: approvato con votazione elettronica

Il relatore chiede di conoscere, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 51 del regolamento, la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati.

Il sig. Ripa di Meana, *membro della Commissione*, dichiara che la Commissione accoglie gli emendamenti approvati.

Interviene il relatore.

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 10*).

21. Previsioni finanziarie 1990 (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. von der Vring — doc. A 2-54/89)

(Il presidente precisa che, dal momento che la relazione in esame si iscrive nell'ambito della procedura di bilancio, i testi, per essere approvati, debbono ottenere i suffragi della maggioranza dei membri effettivi del Parlamento.)

Interviene il sig. Schmidhuber, *membro della Commissione*, il quale dichiara che la Commissione non può accettare gli emendamenti 2, 6 e 7.

Preambolo:

n. 1: approvato

Il preambolo, così modificato, è approvato.

Considerando e paragrafi da 1 a 4: approvati

Dopo il paragrafo 4:

n. 6: approvato

Paragrafo 5: approvato

Paragrafo 6:

n. 7: approvato

Paragrafi 7 e 8: approvati

Dopo il paragrafo: 8:

n. 5: approvato

Paragrafo 9: approvato

Paragrafo 10:

n. 4: approvato

Il paragrafo 10, così modificato, è approvato.

Paragrafi da 11 a 14: approvati

Dopo il paragrafo 14:

n. 2 e 3: approvati con successive distinte votazioni

Paragrafi 15 e 16: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione con votazione per appello nominale (ADE)

Votanti: 304
Favorevoli: 264
Contrari: 4
Astenuiti: 36

(*vedi parte seconda, punto 11*).

22. Capovolgimento dei trattori (votazione)** I

(relazione dell'on. Beumer — doc. A 2-12/89)

— *Proposta di direttiva COM(88) 629 def. — SYN 164 — doc. C 2-254/88:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 12*).

Mercoledì 12 aprile 1989

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 12).

— *Proposta di direttiva COM(88) 626 def. — SYN 163 — doc. C 2-255/88:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 12).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 12).

— *Proposta di direttiva COM(88) 630 def. — SYN 167 — doc. C 2-244/88:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 12).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 12).

23. Accordo di cooperazione CEE — Islanda (votazione)*/ I**

(relazione dell'on. Poniatowski — doc. A 2-7/89)

— *Proposta di decisione I COM(88) 527 — SYN 156 — doc. C 2-184/88:** I*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 13).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 13).

— *Proposta di decisione II.**

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 13).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 13).

24. Unità di misura (votazione) I**

(relatore: on. Kellett-Bowman — doc. A 2-55/89)

— *Proposta di direttiva COM(88) 751 def. — SYN 171 — doc. C 2-300/88:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 14).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 14).

25. Oligoelementi e altri nei concimi (votazione) I**

(relazione dell'on. Raftery — doc. A 2-15/89)

— *Proposta di direttiva COM(88) 562 — SYN 160 — doc. C 2-203/88:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 15).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 15).

26. Apparecchi elettromedicali impiantabili attivi (votazione) I**

(relazione dell'on. Lataillade — doc. A 2-53/89)

— *Proposta di direttiva COM(88) 717 — SYN 173 — doc. C 2-287/88:*

n. da 1 a 4 (votati in blocco): approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 16).

Il relatore chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati.

Intervengono il sig. Bangemann, vicepresidente della Commissione, il quale dichiara di non poter accogliere gli emendamenti 3 e 4, e il relatore.

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 16).

Mercoledì 12 aprile 1989

Interviene l'on. Cryer il quale chiede che venga rispettata l'ora prevista per l'inizio del tempo delle interrogazioni.

27. Programmi STEP e EPOCH (votazione)** I

(relazione dell'on. Rinsche — doc. A 2-4/89)

— *Proposta di decisione COM(88) 632 def. — SYN 168 — doc. C 2-257/88:*

n. 1: approvato

n. 2: respinto

n. 3: approvato con votazione elettronica

n. 4: approvato con votazione elettronica

n. 5, 6 e 7: respinti con successive distinte votazioni

n. 8: respinto con votazione elettronica

Il Parlamento approva la proposta della Commissione, così modificata (*vedi parte seconda, punto 17*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 17*).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

PRESIDENZA DELL'ON. RUI AMARAL

Vicepresidente

Interviene l'on. Colom sul momento in cui sarà posta in votazione la relazione dell'on. Price (doc. A 2-46/89)

Il presidente gli risponde che la votazione si svolgerà domani alle 18.30.

28. Tempo delle interrogazioni

L'ordine del giorno reca il seguito e la fine del tempo delle interrogazioni (doc. B 2-6/89).

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

N. 38 dell'on. Provan: Evasione dei regimi di quote

Il sig. Bangemann, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Provan e Ewing.

N. 39 della on. Quin: Disposizioni dello statuto della società di capitali europea

Il sig. Bangemann risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Tongue, che sostituisce l'interrogante.

N. 40 dell'on. Turner: Cooperazione tecnologica internazionale

Il sig. Bangemann risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Seligman, che sostituisce l'interrogante. Il sig. Pandolfi, *vicepresidente della Commissione*, risponde a una domanda complementare dell'on. Elliott.

Alle interrogazioni n. 41 della on. Dury e 42 dell'on. De Pasquale sarà fornita risposta scritta poiché gli interroganti sono assenti.

N. 43 della on. Ewing: Carestia in Sudan

Il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione.

Interviene la on. Ewing.

Il sig. Marin risponde poi a una domanda complementare dell'on. Arbeloa Muru.

N. 44 dell'on. Cristensen: Controllo alle frontiere danesi dopo l'attuazione del mercato interno

Il sig. Bangemann risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Christensen, Rogalla e Patterson.

N. 45 dell'on. Mizzau: British Airways monolingue

Il sig. Van Miert, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Howell e Elliott.

All'interrogazione n. 46 della on. Crawley sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 47 dell'on. Patterson: Tariffe telefoniche per chiamate tra Stati della Comunità

Il sig. Pandolfi risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Patterson.

N. 48 dell'on. Hutton: Vendita ai produttori di carni in scatola, di carni bovine che beneficiano di interventi

Il sig. MacSharry, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Hutton e Maher.

Mercoledì 12 aprile 1989

N. 49 dell'on. Wijsenbeek: Infrastrutture di collegamento tra l'Irlanda e gli altri Stati membri della CEE

Il sig. Van Miert risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Maher, Lalor e Pearce.

N. 50 della on. Llorca Vilaplana: Epatite B

La sig.ra Papandreu, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Llorca Vilaplana e Pearce.

N. 51 dell'on. Seal: Collegamento tra campi magnetici e alcune forme di cancro nei bambini

La sig.ra Papandreu risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Seal.

N. 52 dell'on. Rogalla: Abusi e angherie da parte di funzionari della dogana e della polizia di frontiera

Il sig. Bangemann risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Rogalla e Pearce.

N. 53 dell'on. Pearce: Procedure doganali assurde

Il sig. Bangemann risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Pearce e Rogalla.

Il presidente dichiara chiusa il tempo delle interrogazioni e ricorda che le interrogazioni che non sono state esaminate riceveranno risposta scritta, a meno che gli interroganti le abbiano ritirate prima della fine del tempo delle interrogazioni.

29. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento

Il presidente comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri emessi dal Parlamento nel corso delle sedute di febbraio e marzo 1989 (1).

30. Composizione del Parlamento

Il presidente comunica che le competenti autorità francesi lo hanno informato che la on. Jacqueline Grand è

(1) Comunicazione allegata al resoconto integrale della seduta del 12 aprile 1989.

stata designata deputata al Parlamento in sostituzione dell'on. Chinaud, dimissionario.

Porge il benvenuto alla nuova collega e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento.

31. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 13 aprile, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00

— *Votazione sulle relazioni degli on. Buchou, Eyraud, Sierra Bardaji e Navarro (agricoltura)*

— *Relazione dell'on. Hackel sul progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 1 per il 1989*

— *Discussione congiunta di una relazione della on. Boserup, di una relazione dell'on. Escuder Croft, di una relazione dell'on. Bardong, di una relazione della on. Fuillet, di una relazione dell'on. Bardong e di una relazione dell'on. Dankert (controllo di bilancio nel settore del tabacco e lotta contro le frodi) (2)*

— *Relazione dell'on. Franz sui progressi dell'integrazione monetaria europea*

— *Discussioni su problemi di attualità (3)*

— *Seguito della discussione congiunta sulle relazioni degli on. Pimenta e Collins sulla qualità della carne*

— *Dichiarazione della Commissione sui risultati dei negoziati del GATT*

(alle 18.30)

Votazione

— *sulle relazioni di cui ai doc. A 2-46/89, 432/88, 424/88, 434/88, 389/88, 437/88, 38/89*

— *sulle proposte di risoluzione sulla dichiarazione del presidente del Consiglio europeo*

— *sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione.*

(2) Sono incluse nella discussione le interrogazioni orali di cui ai doc. B 2-50/89 e B 2-2/89.

(3) Ciascun documento sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

(La seduta è tolta alle 19.50)

Enrico VINCI
Segretario Generale

Henry PLUMB
Presidente

Mercoledì 12 aprile 1989

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento

1. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali

— doc. A 2-3/89

RISOLUZIONE

recante adozione della dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dagli on. Luster e Pfennig a complemento del progetto di trattato che istituisce l'Unione europea (doc. 2-363/84),
 - visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,
 - visto il suo progetto di trattato che istituisce l'Unione europea, approvato il 14 febbraio 1984, e in particolare i suoi articoli 4, paragrafo 3, e 7 ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 29 ottobre 1982 sul memorandum della Commissione relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ⁽²⁾,
 - vista la dichiarazione comune sulla tutela dei diritti fondamentali ⁽³⁾,
 - visto il preambolo dell'Atto unico,
 - visti i principi generali comuni del diritto degli Stati membri,
 - vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità,
 - vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
 - visti i patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali,
 - vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché i relativi protocolli,
 - vista la Carta sociale europea e il suo protocollo,
 - vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc. A 2-3/89),
- A. considerando che, come ricorda il preambolo dell'Atto Unico, è necessario promuovere la democrazia basandosi sui diritti fondamentali,
- B. considerando che il rispetto dei diritti fondamentali costituisce il presupposto indispensabile della legittimità comunitaria,
- C. considerando che spetta al Parlamento europeo contribuire a sviluppare un modello di società fondato sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali e sulla tolleranza,

⁽¹⁾ GU n. C 77 del 19. 3. 1984, pag. 33.⁽²⁾ GU n. C 304 del 22. 11. 1982, pag. 253.⁽³⁾ GU n. C 103 del 27. 4. 1977, pag. 1.

Mercoledì 12 aprile 1989

- D. considerando che l'identità comunitaria rende necessaria l'espressione dei valori comuni ai cittadini europei,
 - E. considerando che una cittadinanza europea può esistere solo se ogni cittadino gode di una pari protezione dei propri diritti e delle proprie libertà nell'ambito di applicazione del diritto comunitario⁽¹⁾,
 - F. considerando la sua ferma volontà di proseguire la sua azione in vista della realizzazione dell'Unione europea,
 - G. considerando la sua ferma volontà di istituire uno strumento comunitario di base, giuridicamente vincolante e inteso a garantire i diritti fondamentali,
 - H. riaffermando al contempo, e fintantoché detto strumento non sarà stato ratificato, i principi giuridici già accettati dalla Comunità,
 - I. considerando che il completamento del mercato unico previsto per il 1993 rende più urgente l'adozione di una dichiarazione dei diritti e delle libertà garantiti nell'ambito del diritto comunitario e da tale diritto stesso,
 - J. considerando che spetta al Parlamento europeo eletto direttamente dai cittadini europei elaborare una simile dichiarazione,
1. adotta la dichiarazione seguente e invita le altre istituzioni comunitarie e gli Stati membri ad aderirvi formalmente;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la dichiarazione a essa attinente alle altre Istituzioni della Comunità e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ Vedi articolo 3 del progetto di trattato che istituisce l'Unione europea

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

PREAMBOLO

A NOME DEI POPOLI EUROPEI,

considerando che, allo scopo di proseguire e rilanciare l'opera di unificazione democratica dell'Europa, avuto riguardo alla creazione di uno spazio interno senza frontiere e tenuto conto della particolare responsabilità del Parlamento europeo per quanto concerne il benessere degli uomini e delle donne, è indispensabile che l'Europa ribadisca l'esistenza di una comunità di diritto fondata sul rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali,

dato che misure incompatibili con i diritti fondamentali non possono essere ammesse, e ricordando che tali diritti derivano dai trattati che istituiscono le Comunità europee, dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dagli strumenti internazionali vigenti, e sono sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,

il Parlamento europeo adotta la seguente dichiarazione quale espressione di questi diritti, invita tutti i cittadini a sostenerla attivamente e la presenta al Parlamento che sarà eletto nel giugno 1989.

DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1**

(Dignità)

La dignità umana è inviolabile.

Articolo 2

(Diritto alla vita)

Chiunque ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza.

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 3

(Uguaglianza di fronte alla legge)

1. Nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, tutti i soggetti sono uguali di fronte alla legge.

2. È vietata ogni discriminazione basata in particolare sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, sulla ricchezza, sulla nascita o su qualsiasi altra situazione.

3. È vietata ogni discriminazione fra i cittadini europei basata sulla nazionalità.

4. La parità fra uomini e donne, di fronte alla legge, segnatamente nei settori del lavoro, dell'istruzione, della famiglia, della tutela sociale e della formazione, deve essere assicurata.

Articolo 4

(Libertà di pensiero)

Chiunque ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Articolo 5

(Libertà di opinione e di informazione)

1. Chiunque ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o trasmettere informazioni o idee, segnatamente filosofiche, politiche e religiose.

2. L'arte, la scienza e la ricerca sono libere. È rispettata la libertà accademica.

Articolo 6

(Vita privata)

1. Chiunque ha diritto al rispetto e alla protezione della propria identità.

2. È garantito il rispetto della vita privata e della vita familiare, della reputazione, del domicilio e delle comunicazioni private.

Articolo 7

(Tutela della famiglia)

La famiglia gode della tutela giuridica, economica e sociale.

Mercoledì 12 aprile 1989

Articolo 8*(Libertà di circolazione)*

1. I cittadini della Comunità hanno il diritto di circolare liberamente sul territorio comunitario, e di eleggersi domicilio. Essi possono esercitarvi qualsiasi attività.
2. I cittadini della Comunità sono liberi di lasciare il territorio comunitario e di ritornarvi.
3. I diritti sopra citati possono formare oggetto di limitazioni solo se queste ultime sono conformi ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

Articolo 9*(Diritto di proprietà)*

Il diritto di proprietà è garantito. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di utilità pubblica, giudicata necessaria, e nei casi e alle condizioni previsti da una legge e previo equo risarcimento.

Articolo 10*(Libertà di riunione)*

Chiunque ha diritto di partecipare a riunioni e manifestazioni pacifiche.

Articolo 11*(Libertà di associazione)*

1. Chiunque ha diritto alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare con altri partiti politici e sindacati e d'iscriversi ad essi.
2. Nella sua vita privata, nessuno può essere obbligato a rivelare la propria appartenenza ad un'associazione, purché quest'ultima non sia illegale.

Articolo 12*(Libertà professionale)*

1. Chiunque ha il diritto di scegliere liberamente professione e luogo di lavoro e di esercitare liberamente la propria professione.
2. Chiunque ha diritto a una formazione professionale adeguata e corrispondente alle proprie capacità che qualifichi al lavoro.
3. Nessuno può essere privato di un lavoro per motivi arbitrari e nessuno può essere costretto a svolgere un determinato lavoro.

Articolo 13*(Condizioni di lavoro)*

1. Chiunque ha diritto a condizioni di lavoro eque.
2. Saranno adottate le misure necessarie per garantire l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché una retribuzione che consenta di condurre una vita dignitosa.

Articolo 14*(Diritti sociali collettivi)*

1. È garantito il diritto di negoziato fra le parti sociali.
2. Il diritto ad azioni collettive, compreso il diritto di sciopero, è garantito, con riserva degli obblighi suscettibili di derivare dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.
3. I lavoratori hanno il diritto di essere informati regolarmente in merito alla situazione economica e finanziaria della loro impresa e di essere consultati in merito alle decisioni suscettibili di incidere sui loro interessi.

Mercoledì 12 aprile 1989

Articolo 15*(Tutela sociale)*

1. Chiunque ha il diritto di beneficiare di tutte le misure suscettibili di consentirgli di godere del migliore stato di salute possibile.
2. I lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i loro aventi diritto hanno diritto alla previdenza sociale o a un sistema equivalente.
3. Chiunque sia privo di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e sanitaria.
4. Chiunque, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, sia incapace di trovare un alloggio adeguato, ha il diritto di essere assistito a tale riguardo dalle autorità pubbliche responsabili in materia.

Articolo 16*(Diritto all'istruzione)*

Chiunque ha diritto a un'istruzione e a una formazione professionale a seconda delle sue capacità.

L'insegnamento è libero.

È assicurato il diritto dei genitori di fare impartire tale istruzione conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 17*(Principio di democrazia)*

1. Ogni potere pubblico promana dal popolo e deve essere esercitato conformemente ai principi dello Stato di diritto.
2. Ogni potere pubblico deve essere direttamente eletto o essere responsabile di fronte ad un parlamento direttamente eletto.
3. I cittadini europei hanno il diritto di partecipare all'elezione dei deputati del Parlamento europeo a suffragio universale libero, diretto e segreto.
4. Tutti i cittadini europei godono dell'elettorato attivo e passivo.
5. I diritti sopra citati possono formare oggetto di limitazioni solo se queste ultime sono conformi ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

Articolo 18*(Diritto di accesso alle informazioni)*

A chiunque è garantito il diritto di accesso e di rettifica per i documenti amministrativi e i dati che lo riguardano.

Articolo 19*(Accesso alla giustizia)*

1. Qualunque persona i cui diritti e libertà siano stati violati ha diritto a presentare ricorso a un giudice stabilito dalla legge.
2. Chiunque ha diritto a che la sua causa sia trattata equamente, pubblicamente e entro termini ragionevoli, da un tribunale indipendente e imparziale, istituito dalla legge.
3. L'accesso alla giustizia è effettivo e prevede l'attribuzione di un'assistenza legale a chi non dispone di risorse sufficienti per avviare azioni giudiziarie.

Mercoledì 12 aprile 1989

Articolo 20*(Ne bis in idem)*

Nessuno può essere perseguito o condannato per fatti per i quali è già stato assolto o condannato.

Articolo 21*(Irretroattività)*

Nessuna responsabilità può essere attribuita per azioni od omissioni non censurabili secondo il diritto vigente nel momento in cui sono state commesse.

Articolo 22*(Pena capitale)*

La pena capitale è abolita.

Articolo 23*(Diritto di petizione)*

Chiunque ha il diritto di presentare richieste o reclami scritti al Parlamento europeo.

Le modalità di esercizio di tale diritto sono determinate dal Parlamento europeo.

Articolo 24*(Ambiente e protezione dei consumatori)*

1. Fanno parte integrante di ogni politica comunitaria:
 - la preservazione, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente,
 - la protezione dei consumatori e degli utenti dai rischi per la salute e la sicurezza e dalle transazioni commerciali sleali.
2. Le istituzioni comunitarie sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la realizzazione di tali obiettivi.

DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 25***(Ambito di applicazione)*

1. La presente dichiarazione tutela chiunque rientri nell'ambito di applicazione del diritto comunitario.
2. Quando taluni diritti sono riservati ai cittadini della Comunità si può decidere di estenderne il godimento, integralmente o parzialmente, a terze persone.
3. Ai sensi della presente dichiarazione è cittadino della Comunità chiunque possieda la cittadinanza di uno degli Stati membri.

Articolo 26*(Limiti)*

I diritti e le libertà enunciati nella presente dichiarazione possono essere limitati, entro limiti ragionevoli e indispensabili in una società democratica, solo da una norma giuridica che ne rispetti comunque il contenuto essenziale.

Mercoledì 12 aprile 1989

Articolo 27*(Livello di protezione)*

Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata come limitativa della tutela offerta dal diritto comunitario, dal diritto degli Stati membri, dal diritto internazionale nonché dai trattati e dagli accordi internazionali in materia di diritti e di libertà fondamentali, né come contraria alla loro attuazione.

Articolo 28*(Abuso di diritti)*

Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata come implicante un qualsiasi diritto di esercitare un'attività o compiere un atto mirante alla limitazione o alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

INDICE**PREAMBOLO****DISPOSIZIONI GENERALI:**

- Articolo 1: Dignità
- Articolo 2: Diritto alla vita
- Articolo 3: Uguaglianza di fronte alla legge
- Articolo 4: Libertà di pensiero
- Articolo 5: Libertà di opinione e di informazione
- Articolo 6: Vita privata
- Articolo 7: Tutela della famiglia
- Articolo 8: Libertà di circolazione
- Articolo 9: Diritto di proprietà
- Articolo 10: Libertà di riunione
- Articolo 11: Libertà di associazione
- Articolo 12: Libertà professionale
- Articolo 13: Condizioni di lavoro
- Articolo 14: Diritti sociali collettivi
- Articolo 15: Tutela sociale
- Articolo 16: Diritto all'istruzione
- Articolo 17: Principio di democrazia
- Articolo 18: Diritto d'accesso alle informazioni.
- Articolo 19: Accesso alla giustizia
- Articolo 20: Ne bis in idem
- Articolo 21: Irretroattività
- Articolo 22: Pena capitale
- Articolo 23: Diritto di petizione
- Articolo 24: Ambiente e protezione dei consumatori

DISPOSIZIONI FINALI:

- Articolo 25: Ambito d'applicazione
- Articolo 26: Limiti
- Articolo 27: Livello di protezione
- Articolo 28: Abuso di diritti

Mercoledì 12 aprile 1989

2. Modifica del regolamento del Parlamento

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

TESTO DEL REGOLAMENTO*Articolo 51**Articolo 51***Emendamenti alla posizione comune del Consiglio****Emendamenti alla posizione comune del Consiglio****Paragrafo 1 immutato**

2. Un emendamento alla posizione comune è ricevibile solo se conforme alle disposizioni degli articoli 69 e 70 e

- a) mira a ripristinare completamente o parzialmente la posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, ovvero
- b) è un emendamento di compromesso che rappresenta un accordo tra Consiglio e Parlamento.

2. Un emendamento alla posizione comune è ricevibile solo se conforme alle disposizioni degli articoli 69 e 70 e

- a) mira a ripristinare completamente o parzialmente la posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, ovvero
- b) è un emendamento di compromesso che rappresenta un accordo tra Consiglio e Parlamento ovvero
- c) mira a modificare una parte del testo della posizione comune che non figura nella proposta presentata in prima lettura o vi compare con diverso tenore e non costituisce una modifica sensibile di cui all'articolo 42.

La decisione del presidente in merito alla ricevibilità di un emendamento è inoppugnabile.

La decisione del presidente in merito alla ricevibilità di un emendamento è inoppugnabile.

Paragrafi 3 e 4 immutati

— doc. A 2-375/88

DECISIONE

recante modifica dell'articolo 51 del regolamento in materia di ricevibilità di emendamenti alla posizione comune del Consiglio

Il Parlamento europeo,

- considerata la questione inerente all'applicazione dell'articolo 51, paragrafo 2 del regolamento del Parlamento sollevata dalla presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, on. Weber, al punto 3 della lettera da lei inviata al presidente del Parlamento il 30 novembre 1987,
- visto l'articolo 149, paragrafo 2, lettera c) del trattato CEE,
- richiamandosi agli articoli 131, paragrafo 2 e 132 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (doc. A 2-375/88),

1. decide di apportare al suo regolamento la modifica che precede;

Mercoledì 12 aprile 1989

2. incarica il segretario generale di provvedere affinché il testo così modificato sia rigorosamente concordante nelle nove lingue ufficiali della Comunità;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

3. Succhi di frutta e taluni prodotti simili ** II

— doc. A 2-40/89

DECISIONE (Procedura di cooperazione — seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-264/88 — SYN 73),
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5

(Articolo 8, lettera a), terzo comma)

Nel caso previsto al secondo comma, il trasformatore deve essere informato dell'aggiunta di zuccheri, conformemente agli usi commerciali.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 1

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5

(Articolo 8, lettera a), terzo comma)

Nel caso previsto al secondo comma, il trasformatore deve essere **adeguatamente** informato dell'aggiunta di zuccheri, conformemente agli usi commerciali. **L'utilizzazione di concentrati zuccherati per la produzione di succhi di frutta deve essere menzionata sull'etichetta.**

Mercoledì 12 aprile 1989

4. Prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ** II

— doc. A 2-29/89

DECISIONE
(Procedura di cooperazione — seconda lettura)

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-266/88 — SYN 51),
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

5. Controllo ufficiale dei prodotti alimentari ** II

— doc. A 2-28/89

DECISIONE
(Procedura di cooperazione — seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-324/88 — SYN 76),
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 1*Articolo 12 bis (nuovo)*

Al fine di garantire che l'applicazione della presente direttiva sia uniforme in tutti gli Stati membri, la Commissione, entro un anno dalla sua adozione da parte del Consiglio, riferisce al Consiglio e al Parlamento su:

Mercoledì 12 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

- a) le attuali norme riguardanti la formazione degli agenti incaricati del controllo dei prodotti alimentari negli Stati membri;
- b) la possibilità di introdurre disposizioni comunitarie in materia di formazione di base e formazione complementare degli agenti incaricati del controllo dei prodotti alimentari;
- c) la possibilità di introdurre norme qualitative comunitarie valide per tutti i laboratori che si occupano del controllo e del campionamento, ai sensi della presente direttiva;
- d) la possibilità di creare un servizio di controllo comunitario, che preveda anche possibilità di scambi di informazione fra tutte le istituzioni e le persone interessate al controllo.

6. Diciture e marche per identificare una partita cui appartiene una derrata alimentare ** II

— doc. A 2-30/89

DECISIONE (Procedura di cooperazione — seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-267/88 — SYN 103),
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Titolo

Direttiva del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

Titolo

EMENDAMENTO N. 1 (1)

Regolamento del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

(1) Dovunque il termine «direttiva» appare nel testo, è da sostituire col termine «regolamento»

Mercoledì 12 aprile 1989

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Articolo 2, paragrafo 3

3. Gli Stati membri possono non richiedere, fino al 31 dicembre 1996, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel caso delle bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano un'etichetta, né anello né fascetta.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 2

Articolo 2, paragrafo 3

3. Gli Stati membri possono **concedere**, fino al 31 dicembre 1996, **deroghe all'obbligo di indicazione** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel caso delle bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano un'etichetta, né anello né fascetta.

7. Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ** II

— doc. A 2-27/89

DECISIONE**(Procedura di cooperazione — seconda lettura)**

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-270/88 — SYN 49),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Quinto considerando

considerando che disposizioni relative ai prodotti composti contenenti un ingrediente precedentemente trattato con radiazioni ionizzanti saranno stabilite solo in occasione dell'adozione di una normativa concernente il trattamento stesso d'irradiazione; che la presente direttiva concerne soltanto l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità e non il problema dell'autorizzazione o del divieto di irradiazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 1

Quinto considerando

considerando che i consumatori vanno informati circa l'eventuale trattamento con radiazioni ionizzanti cui sia stato sottoposto un prodotto alimentare e che, a onta delle difficoltà tuttora incontrate in sede di analisi, è imprescindibile estendere detto obbligo anche ai generi alimentari che contengono un ingrediente in precedenza irradiato; che la presente direttiva concerne soltanto l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità e non il problema dell'autorizzazione o del divieto di irradiazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.

Mercoledì 12 aprile 1989

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 2*ARTICOLO 1, PARAGRAFO 7 bis (nuovo)*

7 bis Il paragrafo 3 dell'articolo 5 è completato con il seguente nuovo comma:

«Un prodotto alimentare che sia stato sottoposto a radiazioni ionizzanti, o che contenga un ingrediente, sottoposto a un siffatto trattamento, deve sempre recare un'indicazione relativa a detto trattamento».

8. Circolazione intracomunitaria di merci ** II

— doc. A 2-73/88

DECISIONE

(Procedura di cooperazione — seconda lettura)

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 3/84, del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-344/88 — SYN 166),
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune;
 2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

9. Specialità medicinali ** II

a) doc. A 2-63/89

DECISIONE

(Procedura di cooperazione — seconda lettura)

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-274/88 — SYN 114),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

Mercoledì 12 aprile 1989

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

b) doc. A 2-61/89

DECISIONE
(Procedura di cooperazione — seconda lettura)

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i medicinali derivati dal sangue e dal plasma umani

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-272/88 — SYN 114),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Articolo 3, frase introduttiva

Per quanto concerne l'utilizzazione del sangue o del plasma umani come materia prima per la produzione dei medicinali:

EMENDAMENTO N. 1

Articolo 3, frase introduttiva

Per quanto concerne l'impiego del sangue o del plasma umani **in quanto medicinali** o materia prima per la produzione di medicinali:

c) doc. A 2-62/89

DECISIONE
(Procedura di cooperazione — seconda lettura)

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-273/88 — SYN 114),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

Mercoledì 12 aprile 1989

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

d) doc. A 2-64/89

DECISIONE
(Procedura di cooperazione — seconda lettura)

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine, sieri e allergeni

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-275/88 — SYN 114),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

10. Inquinamento atmosferico da gas dei veicoli a motore **

— doc. A 2-26/89

DECISIONE
(Procedura di cooperazione — seconda lettura)

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (norme europee di emissione per le vetture di cilindrata inferiore a 1 400 cm³)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-269/88 — SYN 115),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 12 aprile 1989

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Quinto considerando

Considerando che dai lavori svolti dalla Commissione in materia è emerso che la Comunità europea dispone, o sta attualmente perfezionando, tecnologie che permettono un'ulteriore riduzione dei valori limite in questione;

ARTICOLO 1

Allegato 1, punto 5.2.1.1.4.

Punto 5.2.1.1.4. L'ultima linea della tabella va letta:

«C < 1 400 30 8 —»

ARTICOLO 1

Allegato 1, tabella 7.1.1.1.

Punto 7.1.1.1. L'ultima linea della tabella va letta:

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

2. A decorrere dal 1° ottobre 1992, per i tipi di veicoli con cilindrata inferiore a 1 400 cm³, gli Stati membri:

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 1

Quinto considerando

Considerando che dai lavori svolti dalla Commissione in materia è emerso che la Comunità europea dispone, o sta attualmente perfezionando, tecnologie che permettono un'ulteriore riduzione dei valori limite per le cilindrate di tutte le categorie;

EMENDAMENTO N. 3

ARTICOLO 1

Allegato 1, punto 5.2.1.1.4.

fAl punto 5.2.1.1.4. sostituire la tabella con la seguente:

Data a decorrere dal	Cilindrata C (in cm ³)	Massa di ossido di carbonio L1 (g/prova)	Massa combinata di idrocarburi e ossidi di azoto L2 (g/prova)
1. 10. 91/92	C > 2 000	20	5
21. 10. 93/94	1 400 < C < 2 000	20	5
1. 10. 92/93	C < 1 400	20	5

EMENDAMENTO N. 4

ARTICOLO 1

Allegato 1, tabella 7.1.1.1.

Al punto 7.1.1.1. sostituire la tabella con la seguente:

Data	Cilindrata (in cm ³)	L1 (g/prova)	L2 (g/prova)
dal 1. 10. 91/92	C > 2 000	22	5,5
dal 1. 10. 93/94	1 400 < C < 2 000	22	5,5
dal 1. 10. 92/93	C < 1 400	22	5,5

EMENDAMENTO N. 5

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

2. A decorrere dal 1° ottobre 1991 per veicoli con cilindrata superiore a 2 000 cm³,

Mercoledì 12 aprile 1989

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo a motore,

— *possono rifiutare* l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore

Le cui emissioni di gas inquinanti *non siano conformi alle esigenze* esposte negli allegati alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 2, paragrafo 3

3. A decorrere dal 1° ottobre 1993, per i veicoli con cilindrata inferiore a 1 400 cm³ gli Stati membri **possono vietare** la prima immissione in circolazione dei veicoli le cui emissioni di gas inquinanti non siano conformi ai requisiti esposti negli allegati della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

a decorrere da 1° ottobre 1993 per le auto con motori di cilindrata da 1 400 cm³ a 2 000 cm³,

a decorrere dal 1° ottobre 1992 per i veicoli con cilindrata inferiore a 1 400 cm³, gli Stati membri

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo a motore,

— **rifiutano** l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore

Le cui emissioni di gas inquinanti **non soddisfino ai requisiti descritti** negli allegati alla direttiva 70/220/CEE, **da ultimo** modificata con la presente direttiva.

EMENDAMENTO N. 6

Articolo 2, paragrafo 3

3. gli Stati membri, **a decorrere dal 1° ottobre 1992 per veicoli con motore di cilindrata superiore a 2 000 cm³,**

a decorrere dal 1° ottobre 1994 per veicoli con motore di cilindrata superiore a 1 400 cm³,

a decorrere dal 1° ottobre 1993 per veicoli con motore di cilindrata inferiore a 1 400 cm³, **vietano** la prima immissione in circolazione dei veicoli le cui emissioni di gas inquinanti non siano conformi ai requisiti esposti negli allegati della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

11. Adeguamento delle previsioni finanziarie

— doc. A 2-54/89

RISOLUZIONE

sull'adeguamento annuo delle previsioni finanziarie (1990) e sul progetto preliminare di bilancio 1990

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'adeguamento annuo delle previsioni finanziarie e sul progetto preliminare di bilancio 1990 (COM(89) 79 def.),
- vista la decisione della Commissione sulla fissazione dei quantitativi globali dell'aiuto alimentare per il programma 1989,

Mercoledì 12 aprile 1989

- visti i colloqui preliminari nell'ambito della procedura di dialogo a tre su una soluzione definitiva per il mantenimento del volume reale dell'aiuto alimentare,
 - viste le riflessioni in proposito della commissione per il controllo di bilancio,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci (e il parere della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. A 2-54/89),
- A. considerando che l'esercizio finanziario 1990 è il primo nel quale saranno applicate pienamente le regole fissate nell'accordo interistituzionale in merito alla disciplina di bilancio e al miglioramento della procedura di bilancio,
- B. considerando che appare prematura una sostanziale modifica delle prospettive finanziarie, conformemente all'articolo 12 dell'accordo interistituzionale,
- C. considerando che la Commissione considera acquisita, per l'esercizio 1989, la copertura del fabbisogno finanziario indispensabile all'attuazione delle politiche comunitarie entro i limiti superiori di spesa fissati,
- D. considerando che con l'approvazione degli adeguamenti proposti dalla Commissione si viene anche a fissare il quadro per il progetto di bilancio 1990,

1. Sulle previsioni finanziarie

1. constata che nelle previsioni finanziarie è stato sottovalutato lo sviluppo del prodotto interno lordo e che le previsioni di spesa riusciranno sempre meno a raggiungere i limiti delle risorse proprie fissati sulla base di tale sviluppo, mentre lo sviluppo degli orientamenti agricoli resta subordinato allo sviluppo reale del PIL;

2. esprime la sua preoccupazione sul fatto che in sede di fissazione degli orientamenti agricoli forse non è stato sufficientemente tenuto conto delle esigenze del capitolo B 292 in ordine al finanziamento dell'aiuto alimentare; prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui la fissazione degli orientamenti agricoli per il 1990 non comporta nessun pregiudizio alla previsione delle spese per l'aiuto alimentare nel progetto preliminare di bilancio 1990;

3. ribadisce la sua preoccupazione in merito alle strozzature insite negli importi previsti nelle previsioni finanziarie per le spese amministrative degli organi comunitari, che minacciano di creare difficoltà ai bilanci di tali organi negli esercizi 1991 e 1992;

4. prende atto che la Commissione rinuncia a presentare, per l'esercizio 1990, una proposta di revisione delle previsioni finanziarie a norma dell'articolo 12; deplora di non essere stato consultato a tale proposito; auspica che in futuro la Commissione consulti il Consiglio e il Parlamento prima di prendere una siffatta decisione;

5. rileva inoltre che, negli adeguamenti proposti alle previsioni finanziarie relative a politiche dotate di stanziamenti pluriennali, la Commissione non ha applicato pienamente l'articolo 11 dell'accordo interistituzionale e che si riserva di conseguenza il diritto di trasferire i rimanenti stanziamenti inutilizzati nel quadro di una revisione o di un adeguamento futuri delle previsioni finanziarie;

6. attende dalla Commissione, entro il prossimo anno una proposta, a norma dell'articolo 12 dell'accordo interistituzionale, per una revisione delle previsioni finanziarie; ricorda a tale proposito che nel bilancio 1988 sono stati soppressi stanziamenti di pagamento pari a circa 510 000 000 ECU e che la Commissione non ha riportato tale importo all'esercizio successivo;

7. approva, conformemente all'articolo 10 dell'accordo interistituzionale e alle condizioni di cui sopra, gli adeguamenti proposti dalla Commissione alle previsioni finanziarie per il 1990;

7. Sul progetto preliminare di bilancio 1990

8. sottolinea la sua opinione secondo cui non è in nessun caso tollerabile, a motivo di riduzioni di spesa di carattere congiunturale nel settore agricolo, un abbandono della disciplina agricola recentemente decisa;

Mercoledì 12 aprile 1989

9. invita la Commissione ad accordare priorità, nel bilancio 1990, alle spese necessarie al completamento del mercato interno, a politiche quali quelle relative alla ricerca comune, che può essere eseguita più proficuamente a livello comunitario, alle misure intese a promuovere la coesione economica e sociale all'interno della Comunità, alla protezione dell'ambiente e alle misure intese a combattere le frodi ai danni del bilancio comunitario;
10. è tuttavia altresì dell'avviso che le spese per la cooperazione allo sviluppo debbano essere aumentate se non si vuole che il bilancio, proprio in un periodo di particolari problemi del Terzo Mondo, sia espressione di una «Fortezza europea».
11. appoggia gli obiettivi della Commissione di rafforzare, mediante la riforma e nel quadro del raddoppio dei fondi strutturali, la lotta alla disoccupazione di lunga durata e alla disoccupazione giovanile;
12. sottolinea la sua posizione in merito al finanziamento dell'aiuto alimentare:
 - il ricorso ai capitoli B 292 (FEAOG, sezione garanzia) e B 92 (altre politiche) per il finanziamento dell'aiuto alimentare comunitario va mantenuto nelle proporzioni del bilancio 1988;
 - il volume reale dell'aiuto alimentare sarà più elevato piuttosto che più basso rispetto al livello del 1988,
13. ribadisce l'importanza di un programma a medio termine di infrastrutture di trasporto e solleva a tale proposito la questione relativa alla dotazione del capitolo B 58 nel progetto di bilancio;
14. attende dalla Commissione indicazioni concrete circa l'evoluzione delle spese nel settore della ricerca non contemplato dal programma quadro;
15. ricorda che non è ancora chiarita la questione relativa all'inserimento delle misure sociali di sostegno ai programmi RESIDER e RENEVAL nelle categorie delle previsioni finanziarie e propone di avviare un dialogo in materia con il Consiglio e la Commissione; ricorda anche a tale proposito le difficoltà inerenti al finanziamento delle misure sociali nel quadro della politica di ristrutturazione dell'industria siderurgica (CECA);
16. richiama l'attenzione del Consiglio e della Commissione sul fatto che l'evoluzione delle spese amministrative, prevista nelle previsioni finanziarie, consiglia di non utilizzare appieno il margine di manovra dato nel bilancio 1990; si riserva di rivedere in tal senso i progetti di bilancio delle istituzioni;
17. rinnova alla Commissione la richiesta, da esso avanzata nel 1988 nel quadro della procedura Notenboom, di istituire una nuova procedura che consenta di valutare lo stato di esecuzione dell'esercizio di bilancio precedente, in funzione dei possibili adeguamenti delle previsioni finanziarie di cui agli articoli 10 e 11 dell'accordo interistituzionale;
18. ritiene che detta procedura debba consistere in una discussione fra le due istituzioni da tenersi nel quadro di una interrogazione orale con discussione regolamentare prevista nell'ordine del giorno della tornata di aprile;
19. invita la Commissione a distinguere chiaramente, nella parte A del suo progetto preliminare relativa alle spese di funzionamento, tra investimenti a tantum e spese correnti;
20. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

12. Capovolgimento dei trattori** I

- a) — Proposta di direttiva (COM(88) 629 def. — SYN 164): approvata

Mercoledì 12 aprile 1989

— doc. A 2-12/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione — prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta montati anteriormente

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (doc. C 2-254/88 — SYN 164),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A 2-12/89),

1. approva la proposta della Commissione conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 305 del 30. 11. 1988.

— **Proposta di direttiva (COM(88) 626 def. — SYN 164): approvata**

— doc. A 2-12/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione — prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 86/289/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (doc. C 2-255/88 — SYN 164),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

⁽¹⁾ GU n. C 311 del 6. 12. 1988.

Mercoledì 12 aprile 1989

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A 2-12/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri.

— **Proposta di direttiva (COM(88) 630 def. — SYN 167): approvata**

— **doc. A 2-12/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione — prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricolo o forestali a ruote

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (doc. C 2-244/88 — SYN 267),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela consumatori (doc. A 2-12/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 324 del 17. 12. 1988.

13. Accordo di cooperazione CEE-Islanda I/***

— **Proposta della Commissione (COM(88) 527 — SYN 156)**

Proposta di decisione I: approvata I**

Mercoledì 12 aprile 1989

— doc. A 2-7/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione — prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Repubblica d'Islanda

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 Q, paragrafo 2 del trattato CEE (Doc. C 2-184/88 — SYN 156),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A 2-7/89),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e, per conoscenza, al Segretariato dell'EFTA.

⁽¹⁾ GU n. C 273 del 22. 10. 1988.

— **Proposta di decisione II: approvata***

— doc. A 2-7/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente l'approvazione, ai fini della conclusione de parte della Commissione a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Repubblica d'Islanda.

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 101 del trattato CEEA (doc. C 2-184/88 — SYN 156),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

⁽¹⁾ GU n. C 273 del 22. 10. 1988.

Mercoledì 12 aprile 1989

- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A 2-7/89),
- 1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
- 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
- 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
- 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

14. Unità di misura** I

— Progetto di direttiva (COM(88) 751 def. — SYN 171): approvata

— doc. A 2-55/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA (Procedura di cooperazione — prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'unità di misura

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 100 A del trattato CEE (Doc. C 2-300/88 — SYN 171),
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A 2-55/89),
- 1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
- 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
- 3. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU n. C 31 del 7. 2. 1989.

15. Oligoelementi e altri nei concimi** I

— Proposta di direttiva (COM(88) 562 def. — SYN 160): approvata

Mercoledì 12 aprile 1989

— doc. A 2-15/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione — prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli oligoelementi, boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato del Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (doc. C 2-203/88 — SYN 160),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A 2-15/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU n. C 304 del 29.11.1989.

16. Apparecchi elettromedicali impiantabili attivi ** I

— **Proposta di direttiva** (COM(88) 717 def. — SYN 173)

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Proposta del Consiglio per una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettromedicali impiantabili attivi

Approvata con le seguenti modifiche:

EMENDAMENTO N. 1

Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino

- **Apparecchi elettromedicali impiantabili attivi:** qualsiasi apparecchio elettromedicale con finalità terapeutiche o diagnostiche destinato a venir impiantato in permanenza nel corpo umano mediante un'operazione chirurgica, e che utilizzi l'energia elettrica proveniente da una batteria parimenti impiantata o da una fonte esterna, insieme ai suoi accessori *non intercambiabili* (quali programmatori, fonti esterne d'energia elettrica) e *al suo software operativo*.

Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino

- **apparecchi elettromedicali impiantabili attivi:** qualsiasi apparecchio elettromedicale con finalità terapeutiche o diagnostiche destinato a venir impiantato in permanenza nel corpo umano mediante un'operazione chirurgica, e che utilizzi l'energia elettrica proveniente da una batteria parimenti impiantata o da una fonte esterna, insieme ai suoi accessori (quali programmatori, fonti esterne di energia elettrica, sonde, elettrodi) e ai suoi software operativi;

Testo completo vedi GU n. C 14 del 18.1.1989, pag. 4.

Mercoledì 12 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Articolo 12

Qualsiasi decisione adottata in forza della presente direttiva e tale da comportare restrizioni alla messa in commercio e/o alla messa in funzione di un apparecchio deve recare i motivi precisi su cui è basata. Tale decisione va notificata senza indugi alla parte interessata, la quale nel contempo viene informata sui rimedi giuridici di cui dispone secondo la legislazione vigente nello Stato membro in questione nonché sui termini cui sono sottoposti tali rimedi.

Allegato 2, punto 4, sottopunto 4.3.3.

4.3.3. L'organismo notificato esamina e valuta il sistema di controllo della qualità per determinare se soddisfatti o meno i requisiti di cui al punto 3, paragrafo 2. Esso presume la conformità a detti requisiti per i sistemi di controllo della qualità che attuino le corrispondenti norme standardizzate.

Esso notifica la sua decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi notificati. La notifica al fabbricante riporta l'esito dell'esame ed il giudizio motivato della valutazione.

EMENDAMENTO N. 2*Articolo 4, paragrafo 2, trattino secondo bis (nuovo)*

— **fabbricati su prescrizione di un medico specialista o sotto la sua responsabilità per uno specifico paziente.**

EMENDAMENTO N. 3*Articolo 12*

Qualsiasi decisione adottata in forza della presente direttiva e tale da comportare **la mancata autorizzazione** restrizioni alla messa in commercio e/o alla messa in funzione di un apparecchio deve recare i motivi precisi su cui è basata. Tale decisione va notificata senza indugi alla parte interessata, la quale nel contempo viene informata sui rimedi giuridici di cui dispone secondo la legislazione vigente nello Stato membro in questione nonché sui termini cui sono sottoposti tali rimedi.

EMENDAMENTO N. 4*Allegato 2, punto 4, sottopunto 4.3.3.*

4.3.3. L'organismo notificato esamina e valuta il sistema di controllo della qualità per determinare se soddisfatti o meno i requisiti di cui al punto 3, paragrafo 2. Esso presume la conformità a detti requisiti per i sistemi di controllo della qualità che attuino le corrispondenti norme standardizzate.

Esso notifica la sua decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi notificati **al più tardi 2 mesi dopo che si è svolta l'audizione generale.** La notifica al fabbricante riporta l'esito dell'esame ed il giudizio motivato della valutazione.

— doc. A 2-53/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione — prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettromedicali impiantabili attivi.

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 100 A del trattato che istituisce la CEE (doc. C 2-287/88 — SYN 173),
- vista e approvata la base giuridica proposta,

(1) GU n. C 14 del 18.1.1989, pag. 4.

Mercoledì 12 aprile 1989

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A 2-53/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportate dal Parlamento conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
 4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

17. Programmi STEP e EPOCH ** I

— Proposta di decisione (COM(88) 632 def. — SYN 168)

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Proposta per una decisione del Consiglio che adotta due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente:

- **STEP: Scienza e tecnologia per la protezione ambientale**
- **EPOCH: Programma europeo di climatologia e sui rischi naturali (1989-1992)**

Approvata con le seguenti modifiche:

EMENDAMENTO N. 1

Articolo 2, commi secondo e terzo (nuovi)

La Commissione propone ogni anno all'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, l'iscrizione degli stanziamenti a titolo dei due programmi in funzione delle esigenze reali del pertinente esercizio e delle previsioni finanziarie contenute nell'Accordo interistituzionale.

La ripartizione indicativa di tali importi per ciascuno dei settori di ricerca dei due programmi figura nell'allegato

EMENDAMENTO N. 3

*ALLEGATO
II: INDICE*

STEP (Scienza e tecnologia per la protezione dell'ambiente)

SETTORE DI RICERCA 5

Titolo

**PROTEZIONE DEI SUOLI E DELLE ACQUE
SOTTERRANEE**

**PROTEZIONE DEI SUOLI, DEI SUOLI SUB-
ACQUEI E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**

¹ Testo completo vedi GU n. C 327 del 20.12.1988, pag. 10.

Mercoledì 12 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 4**ALLEGATO
II: INDICE****STEP (Scienza e tecnologia per la protezione
dell'ambiente)****SETTORE DI RICERCA 5***Inserire il seguente nuovo punto:***5.3 bis Controllo quantitativo delle acque sotterranee**

— doc. A 2-4/89

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione — prima lettura)****recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che adotta due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente:**

- **STEP: Scienza e tecnologia per la protezione ambientale**
- **EPOCH: Programma europeo di climatologia e sui rischi naturali (1989-1992)**

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 Q, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. C 2-257/88 — SYN 168),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A 2-4/89),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportate dal Parlamento conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU n. 327 del 20.12.1988, pag. 10.

Mercoledì 12 aprile 1989

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 12 aprile 1989

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLEZ, VAN AERSSSEN, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATAILLY, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY Ch., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, DE BREMOND D'ARS, BERSANI, BESSE, BETHELL, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BOOT, BORGO, BOSERUP, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BURON, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTEL, CATHERWOOD, CELLAI, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHUPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, CONSTANZO, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCK-LING, CROUX, CRUSOL, CURRY, DALSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DEL DUCA, DELOROZOY, DE MARCH, DE PASQUALE, DEPREZ, DERMAUX, DESAMA, DESSYLAS, DEVEZE, DE VRIES, DE WINTER, DIAZ DEL RIO JAUDENÈS, DI BARTOLOMEI, DIDÓ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DONNEZ, DOURO, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, LADY ELLES, ELLES J., ELLIOTT, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPÉZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FANTON, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH, FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUGOT, HUME, HUTTON, IODICE, IPPOLITO, IVERSEN, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LALOR LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LE PEN, LE ROUX, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MATTINA, MAVROS, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORAN LOPÉZ, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MUNCH, MUNS ABLUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAISELY, PALMIERI, PANNELLA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, REMACLE, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, DOS SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA,

Mercoledì 12 aprile 1989

STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLES, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGHS, VALENZI, VALVERDE LOPÉZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERGES, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, ZAHORKA, ZARGES, ZOURNATZIS.

Mercoledì 12 aprile 1989

ALLEGATO I

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Obiezione in favore dell'urgenza**della proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-61/89*

(+)

ÁLVAREZ DE EULATE, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BARBARELLA, BARRETT, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BONACCINI, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVETTI, CHAMBEIRON, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, DALY, DIAZ DEL RIO JAUDENÈS, VAN DIJK, ESCUDER CROFT, FERRER CASALS, FILINIS, FITZGERALD, GAIBISSO, GARRIGA POLLEDO, HABSBERG, HOWELL, HUTTON, KELLETT-BOWMAN, KRISTOFFERSEN, LALOR, VAN DER LEK, LLORCA VILAPLANA, MARINARO, MARSHALL, MOORHOUSE, NORMANTON, O'HAGAN, PAISLEY, PATTERSON, PONIATOWSKI, RABBETGHE, ROSSI, STAVROU, TELKÄMPER, THEATO, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, VALVERDE LOPEZ, VANNECK, VAN DER WAAL.

(-)

ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, AMBERG, D'ANCONA, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BANOTTI, BARDONG, BATTERSBY, BAUR, BEAZLEY P., BECKAMNN, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, BOCKLET, BORGO, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN, ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CHANTERIE, CHAPIER, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CLINTON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, CROUX, DALSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DERMAUX, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DONNEZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, EYRAUD, FALCONER, FANTON A., FATOUS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FRANZ, FRIEDRICH I., GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASÒLIBA I BÖHM, GIAVAZZI, GRIMALDOS GRIMALDOS, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON, HUGOT, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAMBRIAS, LANGES, LIGIOS, LOUWES, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MCCARTIN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA LAGE, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MUSSO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., NORD, NORDMANN, OLIVA GARCÍA, PASTY, PENDERS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, RIGO, RINSCHKE, ROBERTS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, STAUFFENBERG, STEWART, THAREAU, TOMLINSON, TOURRAIN, TZOUNIS, ULBURGHS, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VON DER VRING, WAWZIK, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZARGES.

(O)

KILBY, PALMIERI, PORDEA, PROVAN, ROMERA I ALCÁZAR, SUÁREZ GONZÁLEZ.

Obiezione in favore dell'urgenza dell punto « Libano »

(+)

ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ANGLADÉ, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BADENÈS, BANOTTI, BARDONG, BARRETT, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR,

Mercoledì 12 aprile 1989

BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BEUMER, BEYER DE RYKE, BOCKLET, DE BREMOND D'ARS, BUCHOU, CABANILLAS GALLAS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COLLINOT, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, CROUX, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DERMAUX, DIAZ DEL RIO JAUDENÈS, DONNEZ, EBEL, ELLES J., ESCUDER CROFT, FAITH, FANTON A., FERRER CASALS, FITZGERALD, FONTAINE, FRANZ, FRIEDRICH I., GAIBISSO, GARRIGA POLLEDO, GASÒLIBA I BÖHM, GAUCHER, GIAVAZZI, HABSBURG, HOFFMANN K.H., HUGOT, HUTTON, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, KRISTOFFERSEN, LAFUENTE LOPÉZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARLEIX, MARSHALL, MCCARTIN, MERTENS, MOORHOUSE, MÜHLEN, MUSSO, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'HAGAN, PAISLEY, PALMIERI, PASTY, PATTERSON, PENDERS, PIRKL, PONIATOWSKI, PORDEA, PRAG, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SIMMONDS, SPÁTH, STAUFFENBERG, STAVROU, SUAREZ GONZÁLEZ, THEATO, TOLMAN, TOURRAIN, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VALVERDE LOPÉZ, VANLERENBERGHE, VANNECK, VEIL, VAN DER WAAL, WAWRZIK, WIJSENBECK, WOLFF, ZARGES.

(—)

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALEXANDRE, AMBERG, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BARBARELLA, BARZANTI, BECKMANN, BIRD, BONACCINI, BORGO, BRU PURÓN, BURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CERVETTI, CHAMBEIRON, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESCUDERO LOPÉZ, EYRAUD, FALCONER, FATOUS, FILINIS, FOCKE, FORD, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRIMALDOS GRIMALDOS, HAPPART, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, KOLOKOTRONIS, VAN DER LEK, MARINARO, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORAN LOPÉZ, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, OLIVA GARCÍA, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, RIGO, ROSSI, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, STEWART, TELKÄMPER, THAREAU, TOMLINSON, TRIDENTE, TRIVELLI, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VON DER VRING, WEST, WETTIG, WOHLFART, WOLTJER.

(O)

SABY, ULBURGHS.

*Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali**(doc. A 2-3/89)**(Emendamento n. 78)*

(+)

ABELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, AMARAL, ANGLADE, ANTONY, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BADENÈS, BANOTTI, BARBARELLA, BARRETT, BATAILLY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, BOCKLET, BOOT, BORGO, DE BREMOND D'ARS, BROK, CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CLINTON, COLUMBU, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COTTRELL, DE COURCY-LING, CROUX, CRUSOL, CURRY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE VRIES, DELOROZOY, DEPREZ, DEVEZE, DIAZ DEL RIO JAUDENES, EBEL, ESCUDER CROFT, FERRER CASALS, FILINIS, FITZGERALD, FONTAINE, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAUTHIER, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DIAZ, HERMAN HOFFMANN K.H., HOWELL, HUBOT, JACKSON F., JACKSON, M., JANSSEN VAN RAAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KUIJPERS, LAFUENTE LOPÉZ, LALOR, LAMBRIAS,

Mercoledì 12 aprile 1989

LARIVE-GROENENDAHL, LEMASS, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MERTENS, NICHELINI, MOORHOUSE, MORAN LOPÉZ, MÜHLEN, NEWTON DUNN, NORD, NORMANTON, D'ORMESSON, PAISLEY, PASTY, PATTERSON, PEREIRA M., PEREIRA V., PEUS, PFLIMLIN, PIRKL, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PRAG, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, RABBETHGE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SEELER, SIMMONDS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOUSSAINT, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHES, VALENZI, VANDEMEULEBROUCKE, VANNECK, VAYSSADE, VEIL, WIJSENBEEK, WOLFF, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ABENS, ADAM, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, BECKAMNN, BELO, BESSE, BOESMANS, BOMBARD, BOSERUP, BURÓN, BRU PURÓN, CAAMAÑO, BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CODERCH PLANAS, COLOM I NAVAL, COT, DANKERT, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EYRAUD, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FORD, FUILLET, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAZIS, GOMES, GRIMALDOS GRIMALDOS, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LINKOHR, MATTINA, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIHR, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, NITSCH, NOSTITZ, PELIKAN, PETERS, PONS GRAU, PROUT, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALIS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SEEFELD, STEWART, SUTRA DE GERMA, TONGUE, TOPMANN, VON UEXKÜLL, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VITTINGHOFF, WALTER, WEBER, WOHLFART, WOLTJER.

(0)

SEIBEL-EMMERLING, STAES.

*Idem**(Emendamento n. 72)*

(—)

BARBARELLA, BOESMANS, BOMBARD, CALVO ORTEGA, CERVERA CARDONA, CICCIOMESSERE, CODERCH PLANAS, COLUMBU, COT, DE COURCY-LING, CRUSOL, ELLIOTT, FALCONER, FILINIS, GARCÍA, RAYA, GATTI, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HOON, KUIJPERS, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, NITSCH, PUERTA GUTIÉRREZ, ROSSETTI, ROSSI, SEELER, STAES, STEWART, TRIDENTE, VON UEXKÜLL, ULBURGHES, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, WEBER, WETTIG.

(—)

ABELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ANGLADE, ANTONY, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BOOT, BORGO, BOUTOS, DE BREMOND D'ARS, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHRISTODOULOU, CLINTON, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COTTRELL, CROUX, CURRY, DE GUCHT, DE VRIES, DELOROZOY, DEPRez, DEVEZE, DIAZ DEL RIO JAUDENES, EBEL, ESCUDER CROFT, EWING, FERRER CASALS, FONTAINE, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARRIGA POLLEDO, GAUTHIER, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, HERMAN, HOFFMANN K.H., HOWELL, HUGOT, HUTTON, JACKSON, F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, LAFUENTE LOPÉZ, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE-GRONENDAAL, LEHIDEUX, LEMASS, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MERTENS, MICHELINI, MOORHOUSE, MOUCHEL, MÜHLEN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, D'ORMESSON, PASTY, PATTERSON, PEREIRA M., PEREIRA V., PEUS, PFLIMLIN, PIRKL, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PRAG, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, ROBERTS, ROMERA I ALCÁZAR, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SIMMONDS, SIMPSON,

Mercoledì 12 aprile 1989

SPÄTH, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TOUSSAINT, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VEIL, WIJSENBECK, WOLFF, ZARGES.

(0)

ABENS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, BECKMANN, BELO, BESSE, BLOCH VON BLOTTNITZ, BRU PURÓN, BRUÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, DANKERT, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EYRAUD, FATOUS, FELLERMAIER, FUILLET, GARCÍA ARIAS, GOMES, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LINKOHR, MATTINA, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIHR, NEUGEBAUER, NOSTITZ, PELIKAN, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, ROGALLA, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SEEFELD, SEIBEL-EMMERLING, SUTRA DE GERMA, TONGUE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WOHLFART.

*Idem**(Emendamento n. 30)*

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, D'ANCONA, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BADENÈS, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BATAILLY, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BESSE, BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BOOT, BORGIO, BOSERUP, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY-LING, CROUX, CRUSOL, CURRY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE VRIES, DELOROZOY, DEPREZ, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FILINIS, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA, AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAUTHIER, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GOMES, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DIAZ, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUGOT, HUTTON, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE-GRONENDAAL, VAN DER LEK, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARQUES MENDES, MARSHALL, MATTINA, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., NITSCH, NORMANTON, NOSTITZ, PAISLEY, PASTY, PATTERSON, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIRK, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONS GRAU, PRAG, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, RABBETHGE, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, SUTRA DE GERMA, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜELL, ULBURGH, VALENZI, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WÄGNER, WALTER, WAWRZIK, WELSH, WIJSENBECK, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

EWING.

Mercoledì 12 aprile 1989

(O)

ANTONY, DESAMA, LEHIDEUX.

*Idem**(Emendamento n. 17)*

(+)

BARBARELLA, BOSERUP, COLLINS, COLUMBU, VAN DIJK, FILINIS, GATTI, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HOFFMANN K.H., KUIJPERS, VAN DER LEK, LOMAS, NIELSEN T., NITSCH, NOSTITZ, PELIKAN, PUERTA GUTIÉRREZ, ROSSETTI, ROSSI, STAES, TRIDENTE, VON UEXKÜLL, ULBURGHES, VALENZI, VANDEMEULEBROUCKE.

(-)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, D'ANCONA, ANGLADE, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BADENÈS, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BATAILLY, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BESSE, BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BOOT, BORGIO, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CROUX, CRUSOL, CURRY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE VRIES, DELORZOY, DEPREZ, DESAMA, DIAZ DEL RIO JADENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FALCONER, FATOUS, FERRER CASALS, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GOMES, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, HUTTON, JACKSON F., JACKSON M., JEPSCH, KELLET-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LAMBRIAS, LARIVE-GROENENDAAL, LENZ, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAIJ-WEGGEN, MARCK, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MATTINA, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MOORHOUSE, MORRIS, MÜHLEN, NEUGEBAUER, NEWENS, NORMANTON, D'ORMESSON, PASTY, PATTERSON, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONS GRAU, PRAG, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, ROBERTS, ROGALLA, ROMEÓS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART, SUTRA DE GERMA, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TONGUE, TOPMANN, TOUSSAINT, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I' ALDEA, VIEHOFF, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WELSH, WIJSENBECK, WOHLFART, WOLFF, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

ROELANTS DU VIVIER.

*Idem**(Dichiarazione del suo complesso)*

(+)

ABELIN, ADAM, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, BADENÈS, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BATAILLY, BAUR, BEAZLEY P., BELO, BESSE, BECKMANN, BEUMER, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOSERUP, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD,

Mercoledì 12 aprile 1989

CERVERA CARDONA, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CROUX, CRUSOL, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE VRIES, DELOROZOY, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, ESCUDERO LOPÉZ, ESTGEN, FALCONER, FERRER CASALS, FILINIS, FONTAINE, FOURÇANS, FORD, FRIEDRICH I., FUILLET, GAIBISSO, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAUTHIER, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFFMANN K.H., HOON, HUGHES, HUGOT, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LAMBRIAS, LARIVE-GROENENDAAL, VAN DER LEK, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOO, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MÜHLEN, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., NITSCH, NOSTITZ, OLIVA GARCÍA, PALMIERI, PATTERSON, PELIKAN, PEREIRA V., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STEWART, SUTRA DE GERMA, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, TUCKMAN, VON UEXKÜLL, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEBER, WELSH, WIJSENBECK, WOLFF, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ANGLADE, GARCÍA AMIGÓ, KELLETT-BOWMAN, MARTIN S., PAISLEY, SCOTT-HOPKINS, STAVROU, TZOUNIS, VAN DER WAAL.

(0)

BEAZLEY C., MARSHALL, MUSSO, PROVAN, SIMMONDS, TRIDENTE.

Posizione comune del Consiglio oggetto della raccomandazione per la seconda lettura di cui al doc A 2-26/89

(Emendamento n. 1)

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, ANASTAASOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATAILLY, BATTERSBY, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BOOT, BORGGO, BOSERUP, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHIABRANDÓ, CHRISTENSEN, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CROUX, CRUSOL, CRYER, DALSSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DEL DUCA, DEPREZ, DERMAUX, DESAMA, DIAZ DEL RIO JAUDENES, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES D.L., ELLES J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FUILLET, GADILOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON,

Mercoledì 12 aprile 1989

HOWELL, HUGHES, HUGOT, HUTTON, IODICE, IVERSEN, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE-GRONENDAAL, LATAILLADE, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARINARO, MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MÜHLEN, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORMANTON, NOSTITZ, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAISLEY, PANTAZI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PERY, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, REMACLE, RIGO, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÁLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, VALENZI, VALVERDE LOPÉZ, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WOHLFART, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ANGLADE, CANTALAMESSA, DELOROZOY, LEMASS, MALAUD, DE LA MALÈNE.

(O)

BAILLOT, CHAMBEIRON, LE ROUX, MOUCHEL.

*Idem**(Emendamento n. 3)*

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, ANASTAASOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATAILLY, BATTERSBY, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BORGIO, BOSERUP, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHRISTENSEN, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COTTRELL, COT, CROUX, CRUSOL, CRYER, DALSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DEL DUCA, DELOROZOY, DEPREZ, DERMAUX, DESAMA, DIAZ DEL RIO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DI BARTOLOMEI, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES D.L., ELLES, J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUGOT, HUTTON, IODICE, IVERSEN, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE-GROENENDAAL, LATAILLADE, VAN

Mercoledì 12 aprile 1989

DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARINARO, MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORMANTON, NOSTITZ, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PANTAZI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PEUS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, REMACLE, RIGO, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, VALENZI, VALVERDE LOPÉZ, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I' ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ANGLADE, DE BREMOND D'ARS, MALAUD, DE LA MALÈNE, D'ORMESSON.

(O)

BAILLOT, CANTALAMESSA, CHAMBEIRON, LE ROUX, POMILIO.

*Idem**(Emendamento n. 5)*

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARRETT, BARZANTI, BATAILLY, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BOOT, BORGO, BOSERUP, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO, CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CASTLE, CERVETTI, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CROUX, CRUSOL, CRYER, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DEL DUCA, DELOROZOY, DEPREZ, DERMAUX, DESAMA, DIAZ DEL RIO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DI BARTOLOMEI, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES D.L., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HÖFFMANN K.H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUME, HUTTON, IODICE, IVERSEN, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE-GROENENDAAL, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUCAS PIRES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARINARO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN

Mercoledì 12 aprile 1989

J.B., NIELSEN T., NORD, NORMANTON, NOSTITZ, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PANTAZI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, REMACLE, RIGO, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I' ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÁLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, VALVERDE LOPÉZ, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WOHLFART, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ANGLADE, MALAUD.

(O)

ALAVANOS, BADENÈS, BAILLOT, CHAMBEIRON, LE ROUX.

Risoluzione di cui al doc. A 2-54/89

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BATAILLY, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BETHELL, BEUMER, BIRD, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BOOT, BORGIO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CHRISTODOULOU, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINGS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTANZO, COT, COTTRELL, CROUX, CRUSOL, CRYER, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DELOROZOY, DEPRES, DERMAUX, DESAMA, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES D.L., ELLES J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FUILLET, GADIOUX, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GREDAL, GUARRACI, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUME, HUTTON, IODICE, JACKSON F., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE-GROENENDAAL, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MÜHLEN, MÜLLER, MUNS ALBUIXECH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PEREIRA M., PERINAT ELIO, PETERS, PEUS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, REMACLE, RIGO,

Mercoledì 12 aprile 1989

ROBERTS, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, STAES, STAUFFENBERG, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TUCKMAN, TZOUNIS, VALVERDE LOPÉZ, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

BUCHOU, MALAUD, PEREIRA V., SELIGMANN.

(O)

ANGLADE, BAILLOT, BARBARELLA, BARRETT, BARZANTI, BLOCH VON BLOTTNITZ, BONACCINI, BOSERUP, CASTELLINA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CINCIARI RODANO, COSTE-FLORET, DESSYLAS, VAN DIJK, FERRERO, FITZGERALD, FITZSIMONS, GALLUZZI, GUERMEUR, HUGOT, LALOR, VAN DER LEK, LEMASS, DE LA MALÈNE, MARINARO, MOUCHEL, MUSSO, NITZSCH, PASTY, RAGGIO, ROSSETTI, ROSSI, SQUARCIALUPI, VON UEXKÜLL, VALENZI.

Mercoledì 12 aprile 1989

*ALLEGATO II***DIRITTO DI PETIZIONE****Scambi di lettere tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee**

«I presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione hanno esaminato l'uso dei cittadini europei di trasmettere petizioni al Parlamento europeo. Essi hanno rammentato il desiderio del Consiglio europeo che siano sostenuti gli sforzi del Parlamento per rafforzare l'uso di trasmettere petizioni e facilitarlo in modo appropriato, notando con soddisfazione che tale uso diviene sempre più corrente. Il presidente del Parlamento europeo ha ringraziato la Commissione e gli Stati membri per il contributo che danno al Parlamento al fine di permettere lo studio approfondito delle varie petizioni.

I Presidenti delle tre Istituzioni concordano nel ritenere che su problemi di competenza comunitaria il Parlamento europeo debba, se del caso, continuare a trasmettere domande di aiuto alla Commissione, in quanto custode dei trattati, e a chiedere che essa le comunichi, previo esame, agli Stati membri interessati.

A questo proposito hanno manifestato interesse a che il Parlamento possa ottenere risposte quanto mai chiare e rapide a tali domande che la Commissione deciderebbe di trasmettere agli Stati membri interessati dopo averle debitamente esaminate. Essi hanno rammentato il principio che impone agli Stati membri e alle Istituzioni comunitarie doveri reciproci di cooperazione leale nell'applicazione dei trattati, sancito in particolare dall'articolo 5 del trattato CEE.»
